



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ROMEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2022

Modifiche all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di misure a tutela dell’artigianato

ONOREVOLI SENATORI. - L'artigianato è uno dei principali *asset* produttivi del nostro Paese. Le imprese artigiane, circa 1.300.000 sul territorio nazionale, sono uno dei più fulgidi esempi della qualità del *made in Italy*, e rappresentano una straordinaria risorsa per lo sviluppo e la crescita dell'economia italiana.

Le imprese vengono identificate attraverso l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: la legge 8 agosto 1985, n. 443, legge quadro per l'artigianato, specifica negli articoli 2, 3 e 4 i requisiti dimensionali e le caratteristiche produttive necessarie per l'iscrizione al suddetto albo, tutelando in questo modo le peculiarità del mondo dell'artigianato.

Nonostante quanto specificato, capita frequentemente che imprese non regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, e quindi non in possesso dei requisiti previsti

dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, utilizzino nel proprio nome o nel marchio la denominazione « artigiana ». Oltre a questo, si trovano riferimenti alla « artigianalità » dei prodotti e dei processi produttivi nel momento in cui tali aziende fanno attività promozionale. Tali pratiche risultano dannose per diversi aspetti: sono ingannevoli per i consumatori e deleterie per il mercato, in quanto rappresentano atti di concorrenza sleale nei confronti della categoria delle imprese artigiane regolarmente iscritte all'albo.

A tal fine, il presente disegno di legge specifica il divieto di utilizzo di riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, nel marchio o durante l'attività promozionale, per le imprese non iscritte all'albo. Vengono inoltre inasprite le sanzioni nei confronti delle aziende che non rispettano tale norma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i commi ottavo e nono sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, o nella promozione dei prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.

Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro pari all'1 per cento del fatturato dell'impresa. La sanzione non può comunque essere inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione ed è irrogata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui al presente comma e al comma ottavo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è competente a irrogare le sanzioni per le pubblicità di prodotti e servizi effettuata a livello nazionale in violazione delle disposizioni di cui ai citati commi ».

€ 1,00